

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1320

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VASSALLI e QUERCI

Presentata il 10 aprile 1969

Costituzione in comune autonomo della frazione di Ardea del comune di Pomezia, con la denominazione di Ardea

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La popolazione di Ardea fin dal 1956 costituì il comitato promotore per l'erezione a comune della frazione di Ardea, facente sinora parte del comune di Pomezia. Nel 1959 fu avviato il complesso iter amministrativo con l'inoltro dell'istanza al Presidente della Repubblica. Nel 1965, dopo una lunga serie di atti procedurali, il consiglio comunale di Pomezia ha deliberato all'unanimità di approvare il progetto di delimitazione territoriale per l'erezione di Ardea a comune autonomo. In base a questo progetto il costituendo comune di Ardea avrebbe dovuto comprendere le località di Pian di Frasso, La Pescarella, Rio Torto-La Fossa, Tor San Lorenzo, Lido dei Pini. Nel 1966 il comitato promotore, in rappresentanza dei cittadini di Ardea, ha deliberato di accettare il progetto di delimitazione territoriale approvato dal consiglio comunale di Pomezia. Nel 1967 l'ufficio del genio civile per il servizio generale di Roma presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio ha approvato l'accordo raggiunto in sede locale. Quando ormai le aspirazioni dei cittadini di Ardea erano sul punto di essere soddisfatte, la scomparsa di una parte della necessaria documentazione dagli uffici del co-

mune di Pomezia ha impedito che il lungo iter amministrativo potesse concludersi positivamente.

La richiesta dei cittadini di Ardea è fondata. Il comune di Pomezia, dal cui centro Ardea dista 11 chilometri, ha attualmente un territorio di ben 160 chilometri quadrati con 11 centri abitati, di cui alcuni dislocati a notevole distanza, e pertanto non può soddisfare nella misura dovuta, nonostante l'impegno e la diligenza dei suoi amministratori, le esigenze sempre crescenti delle comunità più lontane.

Ardea, a metà strada tra Pomezia ed Aprilia, è al centro di una vasta zona agricola, industriale e turistica. Leggendarie, come è noto, sono le sue antichissime origini. Capitale del regno dei Rutuli, le sue lotte contro i Troiani di Enea e contro i loro alleati compongono pagine di poesia epica tra le più belle e famose di tutti i tempi. Città confederata di Roma nel secolo V avanti Cristo e poi colonia latina, decadde durante le guerre puniche e successivamente, fino a far dire a Virgilio: « *locus Ardea quondam dictus avis-et nunc magnum manet Ardea nomen, sed fortuna fuit* » (Aen., VII, 411-413).

Nel periodo medioevale fu sede dei padri Benedettini e di un Concilio ecumenico.

Numerose sono tuttavia le tracce del suo passato con l'Acropoli, la Necropoli, gli avanzi del tempio di Giunone e le chiese medievali di San Pietro e Santa Marina.

Il territorio ha una superficie di ha 7.200 con una fascia costiera che si estende per 9 chilometri, ed è attraversato da strade statali e provinciali nonché dalla ferrovia Roma-Napoli. La popolazione, in costante aumento, si aggira sui 7.000 abitanti; nel periodo estivo arriva a superare le 50.000 unità. Tutto il territorio è già compreso nella giurisdizione della locale stazione dei carabinieri, della parrocchia, della condotta medica ed ostetrica e della delegazione dello stato civile. Le attività agricole, industriali e turistiche della zona, già in forte sviluppo possono essere ulteriormente incrementate, essendo il territorio ricco di pozzi d'acqua e di sorgenti di acque minerali e rientrando esso nell'area di azione della Cassa per il mezzogiorno e del Consorzio di sviluppo industriale Roma-Latina.

È giustificata pertanto la previsione che il comune di Ardea potrebbe contare su un notevole gettito dei tributi locali, che insieme al reddito per canoni enfiteutici relativi a circa 800 ha di terreno ne assicurerebbe l'autonomia finanziaria.

Ora i cittadini di Ardea, per riattivare l'*iter* amministrativo, dovrebbero far fronte ad un nuovo notevole sforzo finanziario per disporsi ad un'altra lunga e logorante attesa. Né si può dimenticare che di recente sono stati sollevati dubbi sulla costituzionalità (rispetto agli articoli 117 e 133 della Costituzione) della intera procedura contemplata negli articoli 33 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e che la stessa Corte costituzionale, pur dichiarando non fondati i relativi incidenti, ha tuttavia dichiarato costituzionalmente illegittimi gli stessi articoli 33 e 34 del testo unico limitatamente ad alcune loro parti con riferimento al principio di eguaglianza sancito nell'articolo 3 della Carta (sentenza del 1969, n. 38): con la conseguenza che l'*iter* amministrativo dovrebbe essere ripreso su basi interamente nuove.

Poiché per gli interessi della zona un ulteriore ritardo sarebbe pregiudizievole, si provvede agli interessi stessi con la presente proposta di legge, che è formulata in modo identico a quelle già presentate (proposta di legge n. 85 e proposta di legge n. 976) al fine di facilitarne la approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

La frazione di Ardea è distaccata dal comune di Pomezia e costituita in comune autonomo con la denominazione di Ardea.

ART. 2.

La determinazione dei confini tra i comuni di Pomezia ed Ardea è disposta con decreto presidenziale su proposta del Ministro dell'interno. Del comune di Ardea fanno parte le borgate di Pian di Frasso, la Pescarella, Rio Torto-La Fossa, Tor San Lorenzo, Lido dei Pini.

ART. 3.

Il prefetto di Roma, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pomezia e di Ardea, nonché alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pomezia.

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Pomezia e di Ardea e le relative qualifiche non possono essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pomezia.

Al personale in servizio presso il comune di Pomezia, che viene inquadrato nei predetti organici, non possono essere attribuiti posizioni gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.